



# *NEWSLETTER*

## *INFORMATIVA 8/2022*

---

News relative alle politiche tributarie  
del Comune di Fiorano Modenese

La Newsletter si riferisce alle politiche tributarie del Comune di Fiorano Modenese ed è redatta dal personale del servizio tributi allo scopo di semplificare l'approccio ai tributi locali.

**“Costruiremo giustizia e dignità in questo mondo solo quando,  
al di là delle differenze, ci riconosceremo tutti corresponsabili,  
tutti parte di un comune destino di vita.”  
(Luigi Ciotti)**

Maggio 2022

## SOMMARIO

<b>1) Premessa</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>2) Modalità di accesso all'Ufficio Tributi</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>3) Nuova IMU e TARI – Il trattamento dei pensionati residenti all'estero</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>4) Nuova IMU– I “Beni Merce” e l'esenzione dal 2022</b>	<b>Pag 5</b>
<b>5) NUOVA IMU – Scadenze e aliquote Anno 2022</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>6) Ravvedimento Operoso: modalita' e termini</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>7) Emergenza Covid-19 : esenzione dell'IMU 2022 per il comparto dell'intrattenimento</b>	<b>Pag.11</b>
<b>8) Emergenza Covid-19 : sintesi delle esenzioni IMU 2020-2021-2022 e Adempimenti</b>	<b>Pag.11</b>
<b>9) Addizionale IRPEF – nuovi scaglioni dal 2022</b>	<b>Pag.13</b>
<b>10) Servizio compilazione F24</b>	<b>Pag.14</b>

## 1) Premessa

Con l'intento di consolidare i rapporti di collaborazione e di trasparenza tra il contribuente e il Comune di Fiorano Modenese, in linea con il percorso intrapreso dall'Amministrazione, l'Ufficio Tributi ripropone a tutti gli operatori del settore amministrativo e fiscale, e ai cittadini, la Newsletter Informativa ideata e realizzata al fine di fare chiarezza sulla normativa dei tributi locali, e di fungere da supporto all'interpretazione della normativa e delle modalità di determinazione delle imposte e delle tasse.

La Newsletter, che si occupa dei tributi locali, è uno strumento con cui si intende dare rilievo alle novità introdotte dalla normativa e nel contempo riprendere nel dettaglio alcune tematiche a cui dedicare i necessari approfondimenti.

All'interno di questa edizione troverete, tra le altre :

- le principali novità per l'Imu 2022 relative ai pensionati residenti all'estero modificata rispetto alla "vecchia" Imu, e all'esenzione dei "Beni Merce"
- un approfondimento relativo al ravvedimento operoso
- l'evidenza delle esenzioni Imu collegate all'emergenza sanitaria, ancora in vigore nell'anno 2022 e nel contempo, un *excursus* di quelle vigenti negli anni 2020 e 2021 ed i relativi adempimenti da completare nel 2022
- le novità in materia di Addizionale Comunale Irpef

Seppure l'emergenza sanitaria stia lentamente lasciando il passo ad un ritorno alla normalità, l'Amministrazione è consapevole degli effetti che la pandemia ha provocato sul sistema economico e finanziario del territorio, ed è pronta a mettere in campo tutti gli strumenti che la normativa tributaria nazionale vorrà riproporre per gli Enti Locali.

## 2) Modalità di accesso all'Ufficio Tributi

Per potere offrire un servizio migliore ai cittadini e comunque non sottovalutare ancora la tutela della salute di tutti, è opportuno e fortemente consigliato organizzare gli accessi del pubblico agli uffici solo per le attività che devono essere rese indifferibilmente in presenza, prediligendo le seguenti modalità :

**TELEFONO - POSTA ELETTRONICA (e-mail) - GESTIONE DI APPUNTAMENTI CONCORDATI CON GLI INTERESSATI**

**Per le imposte IMU (e TASI fino al 31/12/19) e qualsiasi informazione sui tributi locali,  
e per la consegna degli F24**

l'Ufficio Tributi si trova presso i locali del Municipio - P.zza Ciro Menotti, 1 - 1° piano -

E mail [tributi@fiorano.it](mailto:tributi@fiorano.it) - PEC : [comunefiorano@cert.fiorano.it](mailto:comunefiorano@cert.fiorano.it) - Tel. 0536/833224-262

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00; il lunedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.30

**Per la Tassa dei Rifiuti**

**e le Ingiunzioni di Pagamento relative a tutte le entrate comunali**

l'Ufficio Tari-ICA Tributi si trova presso i locali del Municipio - P.zza Ciro Menotti, 1 - Piano Terra

Tel 0536/833269 - mail : [tari.fioranomodenese@icatributi.it](mailto:tari.fioranomodenese@icatributi.it) - PEC : [ica.fioranomodenese@pec.icatributi.com](mailto:ica.fioranomodenese@pec.icatributi.com)

dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 - il giovedì dalle 14.30 alle 17.00

Per tutte le informazioni, la modulistica e la normativa di riferimento è consultabile anche al sito internet del Comune di Fiorano Modenese accedendo al seguente indirizzo :

<https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/servizi/tributi-imposte-e-tasse>

seguendo il percorso → [www.comune.fiorano-modenese.mo.it](http://www.comune.fiorano-modenese.mo.it) → SERVIZI/Tributi, imposte e tasse

\*\*\* \*\*

**Per Il Canone Unico Patrimoniale - Componente relativa all'Esposizione Pubblicitaria (ex ICP) e al Servizio Pubbliche Affissioni (ex DPA), l'Ufficio preposto si trova a Maranello in Via Matteotti, 6/1**

L'Ufficio si occupa della pubblicità che il contribuente intende effettuare sul territorio dei comuni di :

Fiorano Modenese - Maranello - Formigine - Sassuolo - Prignano

E mail : [affissioni@comune.maranello.mo.it](mailto:affissioni@comune.maranello.mo.it) - Tel 0536 240125-126-127

lunedì-martedì-mercoledì-venerdì 8.30/13.00 e il giovedì 8.30/17.30

### 3) Nuova IMU e TARI – Il trattamento dei pensionati residenti all'estero

Nel 2020, con l'introduzione della Nuova Imu disciplinata dalla Legge 160/2019, è stata abolita l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all'estero (AIRE), pensionato nel rispettivo paese di residenza.

Nel 2021, è intervenuta la Legge di Bilancio 2021, nr.178/2020 che all'art. 1, comma 48, ha introdotto una agevolazione riservata ai soli soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, e per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. L'agevolazione prevede :

- per l'IMU, l'applicazione dell'imposta nella misura ridotta pari al 50%
- per la TARI, l'applicazione della tariffa ridotta di 2/3 (dovuta 1/3)

Nel 2022, e solo limitatamente all'anno di imposta 2022, la Legge di Bilancio 2022, n.234/2021, al comma 743 dell'art. 1 ha previsto una riduzione dell'imposta al 37,5% (= riduzione applicata del 62,5%)

**Soggetti interessati all'agevolazione a partire dall'anno 2021 :**

- soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
- soggetti residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- soggetti titolari di pensione "maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia".

#### Tipologia di Pensione

Come chiarito dalla Risoluzione Ministeriale n. 5/DF del 11/06/2021, trattasi di pensioni nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese europeo (consultabile al link : <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altristati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale>) o in un Paese extraeuropeo con esclusione del Messico e alla Repubblica di Corea (consultabile al link: <https://www.inps.it/prestazioni-it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati>).  
E' pertanto escluso dall'ambito applicativo, il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno stato estero.

**Immobili oggetto di riduzione dell'IMU e della TARI :**

- una sola unità immobiliare a uso abitativo;
- l'unità immobiliare non deve essere locata o data in comodato d'uso;
- l'unità immobiliare deve essere posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto.

**Sintesi Agevolazioni :**

Anno 2020 → nessuna

Anno 2021 → IMU ridotta al 50% (IMU dovuta 50%)

TARI ridotta di 2/3 (TARI dovuta 1/3)

Anno 2022 → IMU ridotta al 37,5% (IMU dovuta 62,5%)

TARI ridotta di 2/3 (TARI dovuta 1/3)

#### 4) Nuova IMU– I “Beni Merce” e l’esonazione dal 2022

Sono definiti “**Beni Merce**” i fabbricati, ultimati e accatastati, costruiti o ristrutturati ai sensi dell’art.3, comma1, lettere c),d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 direttamente dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita.

Per combattere la crisi del settore immobiliare che ha visto negli ultimi anni una considerevole aumento del numero degli immobili invenduti, sono previste delle agevolazioni IMU nel rispetto dei seguenti **requisiti** :

- 1) l’impresa proprietaria dei beni, deve avere personalità giuridica : sono escluse dal beneficio le persone fisiche;
- 2) l’impresa deve avere nel proprio statuto, come attività principale o secondaria, la costruzione di immobili : sono escluse dal beneficio le società di intermediazione immobiliare di gestione dei patrimoni immobiliari;
- 3) il “Bene Merce” oggetto di agevolazione, è quello costruito o ristrutturato dall’impresa di costruzioni : è escluso dall’agevolazione l’immobile acquistato (e quindi non costruito direttamente) per essere poi destinato alla vendita o alla locazione;
- 4) Il bene destinatario dell’agevolazione deve essere un fabbricato qualificato come “bene merce” destinato alla vendita (e pertanto nel Bilancio dell’impresa dovrà essere iscritto nell’attivo circolante tra le “Rimanenze Finali” e non tra le “Immobilizzazioni”);
- 5) Il bene destinatario dell’agevolazione non deve essere in ogni caso locato.

Con l’introduzione della Nuova Imu disciplinata dalla Legge 160/2019, per gli immobili come sopra definiti, l’art. 1, comma 751, ha previsto l’applicazione di una aliquota base pari allo 0,10% per gli anni di imposta 2020 e 2021 e ha nel contempo stabilito **l’esonazione IMU dei Beni Merce a decorrere dal 1° gennaio 2022**, fino al permanere dei requisiti.

**DICHIARAZIONE IMU** : ai sensi dell’art.1, comma 769, della L160/2019, **l’esonazione deve essere dichiarata attestando il possesso dei requisiti prescritti dalla norma**, attraverso la presentazione della Dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si manifestano i presupposti; la dichiarazione, che resterà valida fino al permanere dei requisiti, dovrà essere ripresentata solo in caso di modifica dei presupposti.

## 5) Nuova IMU– Scadenze e Aliquote Anno 2022

Con la Legge Finanziaria 2020 (L.160/2019) sono state soppresse Imu e Tasi quali componenti della IUC ed è stato introdotta un'unica imposta, che deriva dalla sommatoria delle precedenti imposte, i cui presupposti restano comunque allineati ai precedenti prelievi.

L'Ufficio Tributi ha realizzato il seguente prospetto, al fine di fornire una tabella di sintesi di tutte le differenti tipologie di aliquote IMU vigenti nel Comune di Fiorano Modenese per l'anno 2022, approvate con DCC n. 90 del 17/12/2020, e per consentire una più immediata interpretazione alla loro applicazione.

**Le aliquote 2022 sono rimaste invariate rispetto al 2021**

IMMOBILI USO ABITATIVO	IMU	Cod Trib	Note	Dich.IMU Entro 30/06
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b>				No
Abitazione Principale (escluse Cat.A/1-A/8-A/9)	Esente dal 2014	-		No
Pertinenze all'Abitazione Principale come sopra (C/2-C/6-C/7 nella misura di 1 unità per Categoria Catastale)	Esenti dal 2014	-		No
Abitazione Principale di Cat.A/1-A/8 -A/9	0,6 %	3912	Detrazione di	No
Pertinenze all'Abitazione Principale come sopra (C/2-C/6-C/7 nella misura di 1 unità per categoria catastale)	0,6 %	3912	€ 200 rapportate al periodo ab.prin	No
Pertinenze all'Abitazione Principale di qualsiasi Categoria Catastale, iscritte alla Cat.C/2-C/6-C/7 e possedute nella misura superiore a 1 per ogni categoria	1,04 %	3918		Si
<b>ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO</b> - per parenti di 1° grado (genitori/figli) che vi risiedono - con pertinenze se pari ad 1 per Cat.C/2-C/6-C/7				
<b>1) con contratto non registrato</b>	0,64 %	3918	Agev : aliquota ridotta	
<b>2) con contratto registrato</b> e con le seguenti ulteriori condizioni in capo al comodante che deve : - di Cat. A, escluse Cat.A/1-A/8-A/9, - risiedere nel comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato (comodante e comodatario devono risiedere nel Comune di Fiorano Modenese) - possedere non più di 2 immobili adibiti ad abitazione e in uno deve avere la propria residenza, purchè non di Cat. A/1-A/8-A/9 (la fruizione dell'agevolazione non è preclusa in caso di possesso di pertinenze e/o immobili rurali ad uso strumentale concessi in comodato e destinato ad uso abitativo) Risoluzione MEF 1/2016/DF	0,64 % Calcolata sul 50% della base imponibile	3918	Agevolazione: aliquota ridotta e riduzione del 50% della base imponibile	Istanza entro il 31/12 : Si A pena di decadenza
<b>ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE</b>	1,04 %	3918		No
<b>ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO (3 + 2)</b> ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge 431/98 , e relative pertinenze. Condizioni : Contratto-tipo stipulato ai sensi degli Accordi Territoriali e registrati con Tipologia "Uso Abitativo"	1,04% con riduzione Imposta al 75%	3918	Agevolazione: abbattimento dell'imposta del 25%	No  Istanza entro il 31/12 : Si
<b>CASI DI ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE</b>				
- anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari (come da Regolamento Comunale)	Esente oppure 0,6%(A/1/8/9)	- 3912	l'immobile non deve essere locato	No
- GENITORE assegnatario dell'ex casa coniugale con figli minorenni	Esente oppure 0,6%(A/1/8/9)	- 3912		Si
- cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad ab.princ.dei soci assegnatari	Esente oppure 0,6%(A/1/8/9)	- 3912	e soci non res se studenti universitari	Si
- personale in servizio permanente c/o Forze Armate, di Polizia, Vigili del Fuoco etc. (Art 13 c.2 DL 201/2011).	Esente oppure 0,6%(A/1/8/9)	- 3912	l'immobile non deve essere locato	Si
- soggetti per immobili destinati ad alloggi sociali in base al DM 146/2008) (Art 13 c.2 DL 201/2011).	Esente oppure 0,6%(A/1/8/9)	- 3912		Si
Abitazione Principale del <b>coniuge superstite</b> se di proprietà in tutto o in parte del defunto	Esente oppure 0,6%(A/1/8/9)	- 3912	Diritto di abitazione al 100%	No
<b>ALTRI FABBRICATI AD USO ABITATIVO</b>				
Abitazioni sfitte o a disposizione	1,04%	3918		No
Un solo immobile non locato/comodato, posseduto da <u>NON residenti in Italia, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia</u> , e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.	0,39%	3918	Riduzione aliquota pari al 37,5% (abbattimento del 62,5%) per anno 2022	Istanza entro il 31/12 : Si
<b>FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI (Cat.A/C/D)</b>	Relativa Aliquota		Rid.imponibile del 50%	Istanza entro il 31/12 : Si

<b>ALTRI FABBRICATI</b>	<b>IMU</b>	<b>Cod Trib</b>	<b>Note</b>	<b>Dich.IMU Entro 30/06</b>
<b>FABBRICATI DI CATEGORIE C/1-C/3-C/4 strumentali</b> ovvero nei quali è svolta attività di impresa direttamente dal proprietario o titolare del diritto god.	0,57%	3918	Agevolazione : aliquota ridotta	Istanza entro il 31/12 - A pena di decadenza
<b>FABBRICATI APPARTENENTI ALLA CAT.D</b>	1,06% di cui <u>0,76</u> Quota Stato 0,3 Quota Com.	<u>3925</u> 3930		
<b>FABBRICATI APPARTENENTI ALLA CAT.D strumentali</b> (esclusa la cat.D/5 Istituti di credito) ovvero nei quali è svolta attività di impresa direttamente dal proprietario dell'immobile a condizione che : 1) la rendita catastale o la somma delle rendite degli immobili di proprietà non superi € 10.000,00 2) La presenza nel proprio patrimonio di immobili D sfitti o locati a terzi, preclude la possibilità dell'applicazione dell'aliquota al 7,6 per mille	0,96% di cui <u>0,76</u> Quota Stato 0,2 Quota Com	<u>3925</u> 3930	Agevolazione : aliquota ridotta	No  Istanza: Si A pena di decadenza
<b>FABBRICATI APPARTENENTI ALLA CAT. C1</b>	1,04%	3918		No
<b>TERRENI AGRICOLI iscritti in catasto :</b>				
1) posseduti da CD/IAP che non conducono direttamente il fondo	0,76%	3914		
2) posseduti da CD/IAP che non sono iscritti alla previdenza agricola	0,76%	3914		
3) posseduti da altri soggetti	0,76%	3914		
4) terreni agricoli incolti e "orticelli"	0,76%	3914		
5) posseduti e condotti direttamente da CD/IAP iscritti alla previdenza agricola	Esenti			
6) ricadenti in aree montane o in zone agricole svantaggiate (delimitate ai sensi dell'art.15 della L.984 del 27/12/77e sulla base dei criteri della CM.9/1993)	Esenti	-		
<b>AREE FABBRICABILI</b>	1,04%	3916		Si
<b>AREE FABBRICABILI : casi particolari</b>				
1) possedute e condotte direttamente da CD/IAP	Esenti	-		Si
2) solamente condotte direttamente da CD/IAP	1,04%	3916		Si
<b>FABBRICATI RURALI</b>				
<b>che rispettano i requisiti art.9 DL 557/93</b>				
Strumentali	0,10%	3913		Si
Abitativi adibiti ad Ab.Principale del proprietario	Esenti	-		Si
Abitativi (altri casi)	1,04%	3918		
<b>BENI MERCE</b>				
posseduti da imprese costruttrici e destinati alla vendita; tali immobili non devono essere locati ed indicati nelle rimanenze dell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale.	Esenti Dal 01/01/2022			Si



## ULTERIORI INFORMAZIONI

<b>CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE</b>	<p><b>Fabbricati</b> : rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti :</p> <p>160 - gruppo Catastale A (escluso gli A/10)  140 - gruppo Catastale B e Categoria Catastale C/3-C/4-C/5  80 - Categoria Catastale A/10 e D/5  65 - gruppo Catastale D (escluso i D/5)  55 - Categoria Catastale C/1</p> <p><b>Terreni Agricoli</b> : reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135</p> <p><b>Area fabbricabile</b> : valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno</p>
<b>SCADENZA</b>	<p>16/06/2022 - 1^ rata in acconto pari al 50% dell'imposta versata nel 2021  16/12/2022 - 2^ rata a saldo dell'imposta dovuta</p>
<b>TERMINE DICHIARAZIONI E ISTANZE</b>	<p>31/12/2022 - termine di presentazione delle istanze Imu per l'anno 2022  30/06/2023 - termine di presentazione delle Dichiarazioni Imu per l'anno 2022</p>
<b>RAVVEDIMENTO OPEROSO</b>	<p>Entro il 14° giorno dalla scadenza della rata : 0,1% per ogni giorno di ritardo  Dal 15° giorno al 30° giorno : sanzione ridotta pari al 1,5%  Dal 31° al 90° giorno : sanzione ridotta pari al 1,67%  Dal 91° giorno ma entro il 30/06/2022 : sanzione ridotta pari al 3,75%</p>
<b>MODALITA' DI VERSAMENTO</b>	<p>L'imposta dovuta deve essere esclusivamente versata utilizzando il Mod. F24 che può essere reperito presso gli sportelli di qualsiasi banca ed ufficio postale</p> <p>Per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano, qualora non sia possibile eseguire versamento tramite modello F24, occorre effettuare un bonifico al Comune di Fiorano Modenese con causale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice fiscale del contribuente o, in mancanza, codice di identificazione fiscale rilasciata dallo Stato estero di residenza, se posseduto;</li> <li>• la sigla "IMU" con l'indicazione del Comune di ubicazione degli immobili (Fiorano Modenese) ed i codici tributo</li> <li>• l'annualità cui si riferisce il versamento dell'imposta;</li> <li>• l'indicazione "acconto" o "saldo" nel caso di pagamento di singole rate</li> </ul> <p>Per il codice IBAN, occorre contattare l'Ufficio Tributi (riferimenti a pag.3)</p> <p>ATTENZIONE: copia della ricevuta di bonifico relative ad entrambe le operazioni vanno obbligatoriamente inviate all'indirizzo e-mail: <a href="mailto:tributi@fiorano.it">tributi@fiorano.it</a></p>
<b>CODICE CATASTALE FIORANO MODENESE</b>	<p><b>D 607</b></p>
<b>CODICI TRIBUTO IMU</b>	<p>3912 - abitazione principale e pertinenze (solo cat. A/1 A/8 A/9)  3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale  3914 - terreni agricoli  3916 - aree fabbricabili  3918 - altri fabbricati (escluse categorie catastali D)  3925 - immobili gruppo catastale D - QUOTA STATO  3930 - immobili gruppo catastale D - QUOTA COMUNE  3939 - immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (esenti dal 2022)</p>

## 6) Ravvedimento Operoso: modalita' e termini

Per chi non ha pagato le rate IMU entro le scadenze del 16/06 (acconto) e 16/12 (saldo), è possibile regolarizzare la propria posizione utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.

Il ravvedimento operoso NON è possibile nel caso in cui :

- il contribuente abbia già ricevuto dall'Ufficio Tributi la notifica di un avviso di accertamento per una annualità pregressa,
- nei confronti del contribuente siano già iniziate attività di verifica, controllo, ispezione, richieste di informazioni o altre attività di accertamento volte all'esame della propria pozione fiscale

Come previsto dall'art. 13 D.Lgs. 472/1997 e ss.mm.ii., in caso di omesso, ridotto o tardivo versamento dell'Imu, il ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con sanzione ridotta rispetto alla sanzione ordinaria del 30%, oltre che gli interessi calcolati al tasso legale in vigore all'1° gennaio dell'anno del versamento.

### CALCOLO DELLE SANZIONI

Le sanzioni sono calcolate sull'importo dell'imposta dovuta e non versata, o versata tardivamente. L'ammontare delle sanzioni ridotte varia in base al numero di giorni di ritardo, come meglio specificato nel seguente prospetto :

[\*\*Nota : la sanzione ordinaria del 30%, è ridotta al 15% per versamenti entro i 90 gg (art. 13 del D.Lgs 471/97) ]

TIPOLOGIA	MODALITA' RAVVEDIMENTO	SANZIONE
RAVVEDIMENTO SPRINT	Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo dovuto Esempio : -acconto Imu scadenza 16/06/2021 -ravvedimento entro il 01/07/2021	0,10% per ogni giorno di ritardo fino al 15° giorno
RAVVEDIMENTO BREVE	Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto Esempio : -acconto Imu scadenza 16/06/2021 -versamento dal 02/07/21 ed entro il 16/07/2021	1,50% (pari a 1/10 del 15%**)
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO	Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto Esempio : -acconto Imu scadenza 16/06/2021 -versamento dal 17/07/21 ed entro il 14/09/2021	1,67% (pari a 1/9 del 15%**)
RAVVEDIMENTO ORDINARIO	Versamento oltre 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro il 30 Giugno dell'anno successivo N+1)) Esempio : -acconto Imu scadenza 16/06/2021 -versamento dal 15/09/21 ed entro il 30/06/22	3,75% (pari a 1/8 del 30%)
RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE (BIENNALE)	Versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (ovvero entro il 30 Giugno anno N+2) Esempio : -acconto Imu scadenza 16/06/2021 -versamento dal 01/07/22 ed entro il 30/06/23	4,29% (pari a 1/7 del 30%)
RAVVEDIMENTO LUNGO	Versamento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (ovvero oltre il 30 Giugno anno N+2), ma entro 5 anni. Esempio : -acconto Imu scadenza 16/06/2021 -versamento dal 01/07/23 ed entro il 30/06/26	5,00% (pari a 1/6 del 30%)

## CALCOLO DEGLI INTERESSI

Gli interessi sono calcolati sull'importo dell'imposta dovuta e non versata, o versata tardivamente, senza considerare l'importo delle sanzioni. Sono giornalieri e sono conteggiati dal giorno successivo a quello della scadenza dell'imposta, al giorno in cui è effettuato il pagamento.

La misura degli interessi è quella degli interessi legali stabilita ogni anno con Decreto del Ministero dell'Economia.

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:

Inizio validità	Fine validità	TASSO	DECRETO
01/01/2015	31/12/2015	0,50%	Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016	31/12/2016	0,20%	Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017	31/12/2017	0,10%	Dm Economia 07/12/2016
01/01/2018	31/12/2018	0,30%	Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019	31/12/2019	0,80%	Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020	31/12/2020	0,05%	Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021	31/12/2021	0,01%	Dm Economia 11/12/2020
01/01/2022		1,25%	Dm Economia 13/12/2021

## MODALITA' DI VERSAMENTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 barrando il riquadro riservato al ravvedimento (Ravv). L'importo che dovrà essere indicato è quello complessivo, ovvero la somma di imposta, sanzioni e interessi, e dovrà essere utilizzato un unico codice tributo.

Nello spirito di collaborazione tra ufficio e cittadini, è necessario comunicare per iscritto all'Ufficio Tributi l'avvenuta effettuazione del "Ravvedimento Operoso", allegando la fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.

## 7) Emergenza sanitaria Covid-19 : esenzione dell'IMU 2022 per il comparto dell'intrattenimento

Come introdotto dall'art. 78, comma 3, del D.L. 104 del 14/08/2020 (Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, prosegue anche per l'anno 2022 l'esenzione dal pagamento dell'Imu, per gli immobili rientranti nella categoria catastale **D/3** destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari/soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

## 8) Emergenza sanitaria Covid-19 : sintesi delle esenzioni IMU 2020-2021-2022 e Adempimenti

Riproponiamo di seguito il prospetto di sintesi delle esenzioni IMU che si sono susseguite, e che per una parte sono ancora in vigore, per consentire una agevole visione di come si sono susseguite le differenti casistiche :

<b>Immobili adibiti a :</b>	<b>Coincidenza sogg.passivi/gestori</b>	<b>Versamento Acconto IMU 2020</b>	<b>Versamento Saldo IMU 2020</b>	<b>Versamento Acconto IMU 2021</b>	<b>Versamento Saldo 2021 e A/S 2022</b>
<b>Comparto turistico</b>					
- alberghi o pensioni rientranti nella Cat. <b>D/2</b> , e <b>relative pertinenze</b>	SI	NO	NO	NO	SI
- <b>agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni***, case e appartamenti per vacanze, bed &amp; breakfast, residence e campeggi</b> , indipendentemente dalla categoria catastale	SI	NO	NO	NO	SI
- <b>stabilimenti balneari</b> marittimi, lacuali e fluviali, nonché' immobili degli stabilimenti termali.	NO	NO	NO	NO	SI
<b>Comparto fieristico</b>					
- immobili rientranti nella categoria catastale <b>D</b> in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	NO	NO	NO	NO	SI
<b>Comparto dell'intrattenimento</b>					
- immobili rientranti nella categoria catastale <b>D/3</b> destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli,	SI	SI	NO	NO	NO
- immobili destinati a <b>discoteche, sale da ballo, night-club e simili</b>	SI	SI	NO	NO	SI
<b>Attività in base a Codice ATECO</b>					
- possessori degli immobili e delle relative pertinenze nei quali sono esercitate le attività identificate dai <b>codici ATECO</b> di cui all'allegato 1 al Decreto	SI	SI	NO	SI	SI
<b>Attività con requisiti DL 41/2020</b>					
- immobili i cui soggetti passivi rispettano i requisiti previsti per accedere ai ristori a fondo perduto di cui all'art. dell'art.1 commi da 1 a 4, del D.L.41/2021 ( <b>Decreto Sostegni</b> )	SI	SI	SI	NO	SI

Il presupposto per una corretta gestione delle diverse fattispecie di esenzione Imu che sono state introdotte, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria Covid-19, dai diversi Decreti Ministeriali che si sono susseguiti a partire da maggio 2020, è la presentazione della Dichiarazione Imu così come previsto dal D.M. Finanze del 30/12/2012.

Si richiamano, a riguardo, le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Imu del sopra richiamato Decreto Ministeriale, che al punto 1.3 "In quali casi si deve presentare la Dichiarazione Imu", elenca la seguente casistica : *"quando l'immobile ha perso oppure ha acquisito durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dell'IMU."*

Preme precisare che l'importanza della presentazione della Dichiarazione Imu, o comunque di una Comunicazione, è da collegarsi al rapporto di collaborazione tra contribuente e Servizio Tributi degli Enti Locali che, nelle more dell'effettuazione degli incroci delle banche dati per verificare la corretta applicazione dei requisiti, consentirebbe una immediata individuazione di una esenzione, in luogo di un omesso versamento.

Si ricorda che **entro il 30/06/2022** i soggetti che hanno usufruito delle esenzioni IMU per l'anno 2021, dovranno presentare la Dichiarazioni IMU.

Considerata, inoltre, la complessità delle disposizioni, l'Ufficio Tributi del Comune di Fiorano Modenese riterrà effettuate nei tempi, le dichiarazioni presentate entro tale data (30/6/2022) anche se relative alle esenzioni IMU per l'anno 2020.

## 9) Addizionale IRPEF – nuovi scaglioni dal 2022

L'addizionale comunale IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo del contribuente determinato in dichiarazione dei redditi, ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'IRPEF nazionale. L'aliquota applicata per il calcolo annuale è quella determinata dal Comune dove il contribuente è residente al 1° gennaio dell'anno di imposta, e non dal Comune presso cui si produce il reddito.

Le **modalità di pagamento** variano in base alla tipologia di reddito ai fini Irpef:

- per i soggetti lavoratori dipendenti (compresi i pensionati) e i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'addizionale è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta (soggetto che eroga le somme). Se gli stessi soggetti sono possessori anche di redditi per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione, l'addizionale complessivamente dovuta per tali ulteriori redditi sarà calcolata e versata secondo le istruzioni fornite per la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Unico).

- per i soggetti con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, l'addizionale viene versata tramite la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Unico), secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei modelli medesimi.

### NOVITA' 2022

A seguito della modifica agli scaglioni Irpef introdotta dalla Legge nr 234 del 30/12/21 con decorrenza 01/01/2022, i Comuni hanno dovuto a loro volta provvedere a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

L'Amministrazione del Comune di Fiorano Modenese ha messo in campo tutte le proprie risorse per ridurre al minimo l'impatto sul contribuente, in particolare sulle fasce di reddito più basse : con l'operazione di rimodulazione, l'ammontare complessivo del gettito dell'imposta non subirà aumenti e lo scaglione di esenzione è passato da € 10.000,00 a € 13.000,00.

Di seguito si riportano i nuovi scaglioni :

SCAGLIONE DI REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA
Da € Zero a € 13.000,00	Esente
Da € 13.001,00 a € 15.000,00	0,54%
Da € 15.001,00 a € 28.000,00	0,55%
Da € 28.001,00 a € 50.000,00	0,56%
Oltre 50.000,00	0,80%

## Nuova Imu 2022

### Servizio di compilazione dell’F24 al contribuente

Anche per l’anno 2022 l’Ufficio Tributi si è attivato per fornire il consolidato e gradito servizio di compilazione degli F24 nato per dare un aiuto ai contribuenti ai fini del calcolo dapprima ICI poi IMU e TASI, e dal 2020 Nuova IMU. Nel riproporre di seguito le Linee Guida, preme precisare che l’Ufficio ha potenziato in questa fase emergenziale le modalità di consegna degli F24 attraverso la modalità della Posta Elettronica, limitando ai soli contribuenti che ne sono privi la consegna cartacea, previa fissazione di appuntamento.

#### Linee guida

##### TEMPI di presentazione

Le richieste e le comunicazioni di variazione della situazione immobiliare, devono pervenire entro il 04/06/2022 per il calcolo dell’acconto ed entro il 07/12/2022 per il saldo.

##### MODALITA’ di richiesta

Le richieste possono essere inoltrate personalmente negli orari di apertura del servizio tributi, oppure via mail all’indirizzo [tributi@fiorano.it](mailto:tributi@fiorano.it) . Non sono accettate richieste esclusivamente telefoniche.

Non sono accettate richieste provenienti da studi professionali e da centri di assistenza fiscale.

##### SONO ESCLUSI :

- 1) le posizioni collegate a dichiarazioni di successione che coinvolgono gli eredi;
- 2) gli immobili di Cat. A/10 - C/1 - C/3 - C/4 - e di Cat. D;
- 3) Le aree edificabili ed i terreni agricoli.

##### DICHIARAZIONI IMU

Per i casi i cui è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu e/o dell’istanza relativa, l’adempimento resta di competenza del contribuente.

##### RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il modello del ravvedimento operoso viene compilato dall’Ufficio tributi per i casi che rientrano nel servizio.

Resta ferma la successiva attività di controllo di competenza dell’Ufficio Tributi.

### Si riepilogano di seguito le casistiche comprese nel servizio di compilazione F24

IMMOBILI ad USO ABITATIVO compresi nel servizio
1) ABITAZIONE PRINCIPALE Cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze
2) PERTINENZE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE di qualsiasi Categoria Catastale, iscritte alla Cat.C/2-C/6-C/7 e possedute nella misura superiore a 1 per ogni categoria (esempio : Possesto di Pertinenze per un numero maggiore di 1 per Cat.C/2-C/6-C/7
3) IMMOBILE AD USO ABITATIVO destinato a residenza (esempio: Immobile acquistato e non adibito immediatamente ad abitazione principale all’acquisto, per il periodo di non residenza)
4) ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO 1) con contratto non registrato 2) con contratto registrato limitatamente all’immobile posseduto e concesso in comodato
6) ALTRI FABBRICATI AD USO ABITATIVO : - Abitazioni sfitte - Abitazioni a disposizione